



**Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

DIVISIONE VII

VIA FORNOVO, 8 - 00192 ROMA - FAX 06.46834023

prot. 15/15648/09 a.l.o.  
del 16/9/2009

**Raccomandata A.R.**

1323 PQ 0864-4  
28/10/09

→  
**Alla Fillea-CGIL**  
Via C. Pedrotti, 5  
10152 TORINO

**Raccomandata A.R.**

**Alla Prada Costruzioni S.r.l.**  
Via Bruino, 2  
10090 Trana (TO)

**Raccomandata**

**Alla Direzione Provinciale**  
del Lavoro di Torino  
Servizio Ispezione del Lavoro  
Via Arcivescovado, 9  
10121 TORINO

**Oggetto: ricorso della Fillea-CGIL della provincia di Torino avverso il provvedimento dell'13/05/2009, prot. A/037/46772, emanato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Torino, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970, relativamente all'installazione ed utilizzo, da parte della predetta società, di un impianto di videosorveglianza presso la sede aziendale della Prada Costruzioni S.r.l. in Trana (TO);notifica del relativo provvedimento di decisione.**

Si notifica il decreto direttoriale del 16 settembre 2009, unito in copia autentica alla presente, con il quale, in parziale accoglimento del suindicato ricorso, il provvedimento impugnato è stato parzialmente annullato con riferimento all'operatività della telecamera al piano uffici inquadrante le scrivanie, di cui si è disposta la rimozione.

IL DIRIGENTE  
Dott. Francesco Cipriani



# Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII  
VIA FORNOVO, 8 – 00192 ROMA – FAX 06.46834023

## IL DIRETTORE GENERALE

*Visti* l'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, recante “norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”; il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, relativo alla semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi; l'art. 16, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; il provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha aggiornato e integrato il provvedimento del 29 novembre 2000, c.d. “decalogo”;

*Esaminati*: a) il ricorso presentato a mezzo del servizio postale, con raccomandata del 09/06/2009, dalla Fillea-CGIL di Torino avverso il provvedimento del 16/05/2009, con il quale la Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) di Torino ha autorizzato l'installazione e l'utilizzo da parte della Prada Costruzioni S.r.l., esercente attività di impresa edile, di un sistema di videosorveglianza presso la propria sede aziendale in Trana (TO); b) la relazione e la documentazione della DPL di Torino, trasmesse in data 02/07/2009 e 10/08/2009; c) le osservazioni e la documentazione inviate dall'azienda in data 17/07/2009;

*Preso atto* che la DPL si è pronunciata positivamente sull'istanza, motivata da esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio, data l'assenza di rappresentanze sindacali costituite presso la sede aziendale, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge n. 300/1970;

*Esaminati* i motivi di ricorso;

*Rilevato* che dall'istruttoria del presente ricorso è emerso che:

- presso la sede aziendale sono presenti materiali e forniture di ingente valore, tra cui beni di pronta vendibilità, soggetti ad alto rischio di furto;
- il sistema autorizzato è costituito da dieci telecamere ad ottica fissa, di cui sei interne e quattro esterne, da un videoregistratore digitale e da un *monitor*;
- quattro delle telecamere interne sono poste nel magazzino adiacente agli uffici con dislocazioni tali da inquadrare, complessivamente, l'intera superficie del locale;

- le rimanenti due telecamere interne sono collocate nel locale adibito ad uffici ed inquadrano, rispettivamente, la porta di ingresso e due scrivanie;
- le predette scrivanie, situate in ambiente *open-space*, sono normalmente presidiate da alcuni impiegati;
- nel magazzino non insistono postazioni fisse di lavoro, ma al suo interno avvengono operazioni di prelievo e deposito di materiale e pertanto la ripresa dei lavoratori è di tipo occasionale;
- ai magazzini aziendali accedono anche terzi, a volte con propri mezzi di locomozione;
- la richiesta autorizzazione alla installazione dell'impianto è supportata da esigenze di sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale, a seguito della verifica di furti di attrezzature, denaro e forniture nei locali aziendali;

**Ritenuto**, in proposito, che il secondo comma dell'art. 4 della L. n. 300/1970 quale norma di contemperamento avente ad oggetto la tutela della dignità dei lavoratori impone che in relazione ad ogni singola fattispecie applicativa la sfera giuridica soggettiva dei medesimi venga compresa nella misura minore possibile con riferimento allo specifico contesto produttivo ed alle esigenze aziendali evidenziate;

**Osservato**, inoltre, che in relazione all'utilizzo di impianti di videosorveglianza viene altresì in rilievo l'applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali (segnatamente, il D. lgs. n. 196/2003, recante il c.d. Codice della *privacy* ed il Provvedimento Generale sulla videosorveglianza del 29/4/2004 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali) ed i principi dalla stessa sanciti;

**Rilevato** che in particolare il Provvedimento Generale citato contiene la esplicitazione delle prescrizioni relative ai principi codicistici di necessità (punto 2.2), di proporzionalità (punto 2.3) e di bilanciamento degli interessi (punto 6.2) nell'utilizzo dei mezzi di videosorveglianza;

**Osservato**, altresì, che secondo il principio di proporzionalità possono essere attivati impianti di videosorveglianza solo quando misure alternative siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili, non dovendosi operare necessariamente la scelta più economica e che inoltre tale proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, in particolare quando si deve stabilire "*la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature*";

**Ritenuto**, in virtù di quanto sopra evidenziato, l'utilizzo della telecamera che inquadra le scrivanie sproporzionato e ridondante rispetto alle finalità aziendali da perseguire, in quanto, anche se detta telecamera non riprende i dipendenti al lavoro (circostanza che integrerebbe il divieto di controllo a distanza di cui al primo comma dell'art. 4 della L. 300/1970), tuttavia il proprio ambito di inquadratura appare eccessivamente invasivo, poiché prossimo a postazioni fisse di lavoro ed inoltre l'accesso al locale è già presidiato dalla telecamera che inquadra la porta di ingresso;

**Ritenuto**, in proposito, che per la tutela dei beni aziendali costituiti da denaro contante e titoli di credito all'interno del locale adibito ad uffici appare più congruo ed opportuno l'utilizzo di strumenti alternativi più idonei allo scopo, quali, a titolo meramente esemplificativo, la custodia dei medesimi in casseforti o armadi corazzati;

**Ritenuta** la prescrizione di cui al punto 2. (che prevede la chiusura del videoregistratore in un armadio o mobile dotato di sportello che ne permette la chiusura con due chiavi diverse, di cui

una detenuta dai lavoratori) idonea alla tutela dei lavoratori avverso un utilizzo distorto del sistema, in quanto ogni accesso alle immagini è espressamente consentito solo nelle ipotesi di verifica di fatti delittuosi denunciati all'Autorità competente, pertanto al di fuori di tali fattispecie la richiesta di accesso si sostanzierebbe in un controllo sull'attività dei lavoratori, vietato dal primo comma dell'art. 4 della legge n. 300/1970, ed integrante, altresì, un'ipotesi di reato, sanzionata ai sensi dell'art. 38 della stessa legge;

**Considerato**, inoltre, che la violazione delle prescrizioni dettate, nonché delle procedure previste per la gestione del sistema, come anche il verificarsi di situazioni di non corrispondenza o di apporto di modifiche rispetto all'autorizzazione concessa, può essere in ogni momento denunciata da ogni singolo lavoratore e/o da ogni interessato alla Direzione Provinciale del lavoro, che attiverà, nell'ipotesi, i necessari controlli e che tale violazione può comportare finanche la revoca dell'autorizzazione stessa;

**Rilevato**, inoltre, con riguardo al termine di conservazione dei dati registrati, che la DPL, la quale ha la cognizione diretta dello stato dei luoghi e delle altre circostanze di fatto, ha tenuto conto del numero massimo di ore di chiusura settimanale del sito aziendale e che tale termine appare congruo rispetto alle esigenze aziendali di tutela del patrimonio aziendale; l'azienda ha infatti evidenziato che la scoperta di ammanchi di beni all'interno dei locali aziendali può non avvenire nell'arco delle 24 ore, ma nei giorni successivi, poiché il personale è spesso impegnato all'esterno nei cantieri;


**Ritenuto**, in conclusione, di dover, in parziale accoglimento del ricorso, annullare parzialmente il provvedimento impugnato con riferimento all'operatività della telecamera posta al piano uffici della sede aziendale ed inquadrante le scrivanie, disponendosene la rimozione

#### DECRETA

in parziale accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato è parzialmente annullato con riferimento all'operatività della telecamera posta al piano uffici ed inquadrante le scrivanie, telecamera di cui si dispone la rimozione. La DPL è inoltre invitata a vigilare sull'esatto adempimento aziendale. Il presente decreto dovrà essere portato a conoscenza, a cura della società, di tutti i lavoratori addetti allo stabilimento.

Roma, 16 SET. 2009

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giuseppe Mastropietro)



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro Div. VII

Ricevuto, 16 SET. 2009

